

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 20 /2020

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Francesco de Beaumont (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi il giorno 8 ottobre 2020, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Marco Naibo (licenza di conc./cond. n. 75218);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 49 del 29.11.2019, avviato a seguito delle dichiarazioni corredate da documentazione rese dal licenziato Francesco Maggiolino, ha deferito il licenziato Marco Naibo per la violazione degli artt. 7, 8.1 e 83 del RNS.

Viene contestato al deferito di avere partecipato in data 20.10.2019 alla manifestazione "Formula Driver San Vito al Tagliamento" non iscritta al calendario federale di Acisport e quindi non autorizzata dalla Federazione.

All'udienza dell'8 ottobre, si sono collegati mediante applicazione Meet di Google l'avv. Fabio Azzolini per l'incolpato, evidenziando che il Naibo avrebbe partecipato a manifestazione di tipo "driver" organizzata secondo il regolamento di ente riconosciuto dal CONI, e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanna Mazza, che si è riportata all'atto di deferimento.

DIRITTO

L'art. 46 del R.N.S. (Organizzazione delle manifestazioni sportive) prevede che "In Italia una manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata, nel rispetto delle norme di legge per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni, da tutti i soggetti in possesso di licenza sportiva di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale e ottenuto dall'ACI il permesso di organizzazione. (...)".

L'art. 83 (Iscrizioni alle manifestazioni sportive), a propria volta, dispone che "I concorrenti licenziati ACI che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta

ufficialmente dalla FIA o dall'ACI sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice Internazionale e dalla norme federali".

Tanto premesso è provato che il sig. Marco Naibo, come peraltro dallo stesso ammesso all'audizione del 20.1.2020, ha partecipato alla manifestazione in argomento e quindi si è reso responsabile della violazione della citata norma per avere partecipato alla gara.

Non può essere accolta la tesi proposta dall'incolpato secondo la quale la manifestazione avrebbe avuto carattere ludico ricreativo (art. 11 RNS) e come tale si sarebbe sottratta all'osservanza delle prescrizioni regolamentari.

Ritiene il Collegio che la presenza della classifica finale e della premiazione riconduce la manifestazione in argomento a quelle di "ridotto contenuto agonistico" di cui all'art. 12 lett. B) del RNS.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Marco Naibo responsabile delle violazioni ascritte, e gli applica la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e dell'ammenda di euro 1.000 (mille).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma l'8 ottobre 2020.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)